

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
97/C 63/01	ECU.....	1
97/C 63/02	Metodo di calcolo della penalità prevista dall'articolo 171 del trattato CE	2
97/C 63/03	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 gennaio 1997 al 15 febbraio 1997 [<i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i>]	5
97/C 63/04	Decisione della Commissione — Nomina di un membro del Comitato di esperti per il transito di gas naturale sulle grandi reti, istituito con decisione 95/539/CE della Commissione ⁽¹⁾	6
97/C 63/05	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	7
97/C 63/06	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	7
97/C 63/07	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	8
97/C 63/08	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	8
97/C 63/09	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari	9

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

97/C 63/10	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	9
97/C 63/11	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	10

II *Atti preparatori*

Commissione

97/C 63/12	Progetto di regolamento finanziario applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE modificata dall'accordo del 4 novembre 1995	11
------------	---	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

27 febbraio 1997

(97/C 63/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3046	Marco finlandese	5,81898
Corona danese	7,45463	Corona svedese	8,64594
Marco tedesco	1,95411	Sterlina inglese	0,710820
Dracma greca	305,433	Dollaro USA	1,15594
Peseta spagnola	165,669	Dollaro canadese	1,58040
Franco francese	6,58999	Yen giapponese	140,030
Sterlina irlandese	0,732393	Franco svizzero	1,70824
Lira italiana	1942,79	Corona norvegese	7,76384
Fiorino olandese	2,19686	Corona islandese	81,7015
Scellino austriaco	13,7533	Dollaro australiano	1,48884
Scudo portoghese	196,220	Dollaro neozelandese	1,67673
		Rand sudafricano	5,16414

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

METODO DI CALCOLO DELLA PENALITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 171 DEL TRATTATO CE

(97/C 63/02)

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è inscindibile dalla comunicazione sull'applicazione dell'articolo 171 del trattato CE ⁽¹⁾ che la Commissione ha adottato il 5 giugno 1996 in prosieguo: «la comunicazione» e ne costituisce un'esplicitazione e un'integrazione.

Le sanzioni pecuniarie che la Commissione propone alla Corte di giustizia delle Comunità europee devono essere prevedibili per gli Stati membri e calcolate secondo un metodo che rispetti sia il principio di proporzionalità che quello della parità di trattamento fra Stati membri. Inoltre, occorre che la Commissione applichi un metodo chiaro ed uniforme, poiché dovrà motivare dinanzi alla Corte di giustizia la determinazione dell'importo della penalità.

Il metodo qui illustrato si riferisce soltanto al calcolo delle penalità, che la Commissione considera il mezzo più appropriato per pervenire il più rapidamente all'ottemperanza ⁽²⁾. La Commissione intende infatti avvalersi dell'articolo 171, paragrafo 2, secondo comma, per indurre lo Stato membro di cui trattasi a regolarizzare la propria posizione. Peraltro, ciò non significa che essa rinunci alla facoltà di chiedere il pagamento di una somma forfettaria ⁽³⁾ o di astenersi dal chiedere che sia inflitta una sanzione ⁽⁴⁾ quando ricorrano giustificati motivi.

La comunicazione costituiva il «primo passo» ⁽⁴⁾ della dottrina che la Commissione intende sviluppare progressivamente nell'esame delle singole fattispecie di applicazione dell'articolo 171, paragrafo 2, secondo comma; parimenti, il metodo che qui si illustra costituisce una prima tappa nella definizione dei criteri generali di determinazione della penalità, criteri che la Commissione affinerà nell'esame delle singole fattispecie.

La penalità che lo Stato membro dovrà pagare è costituita da una somma, dovuta per ogni giorno di ritardo, con cui viene sanzionata l'omessa esecuzione della sentenza della Corte; essa decorre dal giorno in cui la seconda sentenza della Corte viene notificata allo Stato membro di cui trattasi e termina il giorno in cui quest'ultimo pone fine all'infrazione.

La penalità si configura come entrata supplementare di natura marginale e atipica della Comunità.

L'importo della penalità giornaliera si calcola come segue:

- moltiplicando un importo di base fisso ed uniforme per un coefficiente di gravità e un coefficiente di durata;
- moltiplicando il risultato ottenuto per un fattore invariabile per paese (il fattore «n») che tiene conto sia della capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi sia del numero di voti di cui dispone nel Consiglio.

2. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI BASE FISSO ED UNIFORME

L'importo di base fisso ed uniforme è un forfait di base uniforme al quale verranno applicati i coefficienti moltiplicatori. Con esso viene sanzionata la violazione del principio di legalità nonché del monopolio giurisdizionale della Corte che è sottesa a tutti i procedimenti ex articolo 171. Esso è stato determinato in modo da:

- lasciare alla Commissione un ampio potere discrezionale nell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori;
- mantenerlo entro un limite ragionevole, vale a dire sopportabile per tutti gli Stati membri;
- rappresentare un importo abbastanza elevato per garantire una sufficiente pressione sullo Stato membro di cui trattasi, qualunque esso sia.

Detto importo fisso è pari a 500 ECU al giorno

3. L'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

I coefficienti moltiplicatori possono essere classificati in due grandi categorie ⁽⁵⁾: gravità dell'infrazione (punto 3.1) e durata dell'infrazione stessa (punto 3.2). Al punto 4 viene trattato il problema della capacità finanziaria dello Stato membro in causa, parametro necessario per conferire efficacia dissuasiva alla sanzione.

3.1. Gravità dell'infrazione

È vero che sotto il profilo strettamente giuridico, l'infrazione è sempre della stessa natura: inottemperanza ad una sentenza della Corte che ha constatato un inadempimento e violazione dell'articolo 171, paragrafo 1 del trattato.

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 21. 8. 1996, pag. 6.

⁽²⁾ Comunicazione, punto 4.

⁽³⁾ Ibidem, punto 3.

⁽⁴⁾ Ibidem, punto 2.

⁽⁵⁾ Comunicazione, punto 5.

Tuttavia, per fissare l'importo della sanzione pecuniaria, la comunicazione prevede che la Commissione tenga conto dell'importanza delle regole comunitarie la cui violazione ha dato luogo alla prima sentenza di inadempimento (3.1.1) e agli effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari (3.1.2).

In questa fase la gravità della violazione non va apprezzata con riferimento all'inesecuzione della sentenza, circostanza che «è da considerarsi sempre grave» (*) e di cui peraltro si è già tenuto conto nella determinazione dell'importo di base fisso ed uniforme.

3.1.1. *Importanza delle regole comunitarie violate*

È evidente che per valutare la gravità dell'infrazione iniziale occorre avere riguardo all'importanza delle norme comunitarie che sono state violate. A tal fine la Commissione terrà conto più della natura e della portata delle norme violate che del loro rango (?).

Altro elemento di cui in certi casi occorrerà tener conto è se la sentenza alla quale lo Stato membro non ha ottemperato si inserisce in una giurisprudenza consolidata (ad esempio, quando la sentenza faccia seguito ad una conforme pronuncia pregiudiziale). Un elemento determinante può essere la chiarezza della regola violata (oppure, all'opposto, la sua ambiguità od oscurità) (*).

Infine, in certi casi occorrerà tener conto della circostanza che lo Stato membro ha preso misure che ritiene sufficienti per conformarsi alla sentenza della Corte, mentre la Commissione li reputa inadeguati a tale scopo: fattispecie diversa da quella di uno Stato membro che non ha preso alcuna misura. Nel secondo caso, infatti, sembra chiaro che lo Stato membro ha violato l'articolo 171, paragrafo 1 del trattato.

(*) Ibidem, punto 6.

(?) Ibidem, punto 6.1.

(*) Lo Stato membro che contravviene a una norma chiara o a una giurisprudenza consolidata della Corte commette un'infrazione più grave rispetto allo Stato che applica una norma comunitaria imprecisa e complessa che non sia mai stata precedentemente oggetto di interpretazione o di giudizio di validità da parte della Corte. A questo riguardo è utile riportarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario e, in particolare, alla sentenza 26 marzo 1996, causa C 392/93, *British Telecommunications* (Raccolta 1996, pag. I-1631).

3.1.2. *Gli effetti dell'infrazione sugli interessi generali e particolari*

Gli effetti dell'infrazione saranno valutati caso per caso (*). A scopo esemplificativo si possono citare i seguenti elementi:

- perdita di risorse proprie della Comunità;
- incidenza dell'infrazione sul funzionamento della Comunità;
- danno grave o irreparabile alla salute umana o all'ambiente;
- danno patrimoniale o non patrimoniale subito dai privati e dagli operatori economici, compreso il danno di indole immateriale come quello arrecato allo sviluppo della persona umana;
- importi finanziari implicati nell'infrazione;
- eventuali vantaggi finanziari che lo Stato membro tragga dall'inesecuzione della sentenza;
- importanza relativa dell'infrazione, con riferimento al volume di affari o al valore aggiunto del settore economico in causa, nello Stato membro di cui trattasi;
- numero di soggetti che subiscono le conseguenze dell'infrazione (la gravità potrebbe essere ritenuta inferiore se l'infrazione non colpisce tutto lo Stato membro di cui trattasi);
- responsabilità della Comunità verso i paesi terzi;
- se trattasi di un'infrazione isolata o di un caso di recidiva (come nell'ipotesi di un ritardo nell'attuazione di direttive comunitarie in un determinato settore).

A seconda della gravità dell'infrazione l'importo di base fisso viene moltiplicato per un coefficiente compreso tra 1 e 20.

3.2. *Durata dell'infrazione*

Nella durata dell'infrazione non è incluso il periodo decorrente dalla seconda sentenza della Corte, poiché né questa né la Commissione possono evidentemente conoscerne la lunghezza e in ogni caso esso è preso in considerazione in quanto la penalità continua ad essere dovuta fino alla cessazione dell'infrazione da parte dello Stato membro.

Per calcolare la penalità si tiene conto della durata dell'infrazione a decorrere dalla prima sentenza della Corte. Infatti, l'articolo 171, paragrafo 2, secondo comma, prevede la sanzione dello Stato membro che «non abbia

(*) Comunicazione, punto 6.2.

preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta ...».

Tra la prima sentenza e il procedimento ex articolo 171, paragrafo 2, possono trascorrere diversi anni⁽¹⁰⁾. Nel proporre l'ammontare della penalità la Commissione potrà tener conto di un rifiuto di rispondere o della tardività della risposta, in altri termini, della responsabilità dello Stato membro nella lentezza del procedimento. Di questi ritardi si tiene conto tramite un coefficiente per il quale va moltiplicato l'importo di base fisso ed uniforme.

A seconda della durata dell'infrazione, l'importo fisso sarà moltiplicato per un coefficiente variante da 1 a 3.

4. CONSIDERAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA DELLO STATO MEMBRO IN CAUSA

L'importo della penalità deve far sì che la sanzione sia nel contempo dissuasiva e proporzionata.

L'efficacia dissuasiva della sanzione si presenta sotto un duplice aspetto. La sanzione perciò deve essere sufficientemente elevata da indurre lo Stato membro:

— a regolarizzare la propria posizione e a metter fine all'infrazione (perciò deve essere superiore ai vantaggi che lo Stato membro trae dall'infrazione),

— a non recidivare.

Per garantire efficacia dissuasiva alla sanzione è necessario evitare sanzioni puramente simboliche⁽¹¹⁾. La penalità deve quindi esercitare sullo Stato membro una pressione tale da indurlo ad una regolarizzazione effettiva. In altri termini, la sanzione deve avere un «effetto utile».

Per l'efficacia dissuasiva è stato scelto un fattore *n* pari a una media geometrica basata sul prodotto interno lordo (PIL) dello Stato membro in causa e sulla ponderazione

dei voti in seno al Consiglio⁽¹²⁾. Come si vede, il fattore *n* combina la capacità finanziaria di ciascuno Stato (rappresentata dal suo PIL) con il numero di voti di cui dispone nel Consiglio. La formula che ne risulta consente di ottenere uno scarto ragionevole (che va da 1,0 a 26,4) fra i vari Stati membri.

Il fattore *n* è il seguente:

Belgio: 6,2
Danimarca: 3,9
Germania: 26,4
Grecia: 4,1
Spagna: 11,4
Francia: 21,1
Irlanda: 2,4
Italia: 17,7
Lussemburgo: 1,0
Paesi Bassi: 7,6
Austria: 5,1
Portogallo: 3,9
Finlandia: 3,3
Svezia: 5,2
Regno Unito: 17,8

Per calcolare l'importo della penalità giornaliera da infliggere a uno Stato membro, il risultato ottenuto applicando alla somma forfettaria di base il coefficiente di gravità e il coefficiente di durata viene moltiplicato successivamente per il fattore *n* (invariabile) dello Stato membro in causa. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di adeguare questo fattore ove emergano scarti importanti rispetto alla situazione reale o se la ponderazione dei voti in seno al Consiglio dovesse essere modificata.

Il metodo di calcolo qui descritto può essere in definitiva riassunto nella formula seguente:

$$Pg = (Sb \times Cg \times Cd) \times n$$

dove: *Pg* = penalità giornaliera; *Sb* = importo di base fisso ed uniforme; *Cg* = coefficiente di gravità; *Cd* = coefficiente di durata; *n* = fattore che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.

⁽¹²⁾ La media è calcolata nel modo seguente: il fattore «*n*» rappresenta una media geometrica calcolata facendo la radice quadrata del prodotto di due fattori: il primo basato sul PIL degli Stati membri e il secondo sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio. Il fattore *n* si ottiene dalla formula seguente:

$$n = \sqrt{\frac{PIL\ n}{PIL\ min} \times \frac{Voti\ n}{Voti\ min}}$$

dove:

PIL *n* = PIL dello Stato membro in causa, in milioni di ECU.

PIL min = PIL più basso fra quelli dei quindici Stati membri.

Voti *n* = numero di voti di cui dispone ciascuno Stato membro nel Consiglio secondo la ponderazione di cui all'articolo 148 del trattato CE.

Voti min = numero minimo di voti fra i quindici Stati membri.

⁽¹⁰⁾ Ibidem, punto 7.

⁽¹¹⁾ Ibidem, punto 8.

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 gennaio 1997 al 15 febbraio 1997

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ⁽¹⁾]

(97/C 63/03)

— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
10. 2. 1997	Twinrix Pediatrico	SmithKline Beecham Biologicals SA rue de l'Institut, 89 B-1330 Rixensart	EU/1/97/029/001-005	11. 2. 1997
14. 2. 1997	Leukoscan	Immunomedics BV, Westerduinweg 3 NL-1755 ZG Petten	EU/1/97/032/001	17. 2. 1997

— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
17. 1. 1997	Zerit	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Swakeleys House, Milton Road, UK-Ickenham UB10 8PU	EU/1/96/009/001-009	20. 1. 1997
20. 1. 1997	Puregon	NV Organon, PO Box 20 NL-5340 BH Oss	EU/1/96/008/001-016	21. 1. 1997
20. 1. 1997	Gonal-F	Ares Serono (Europe) Ltd, 112 Harley Street, UK-London W1N 1AF	EU/1/95/001/001-016	21. 1. 1997
3. 2. 1997	Zerit	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Swakeleys House, Milton Road, UK-Ickenham UB10 8PU	EU/1/96/009/001-009	4. 2. 1997
14. 2. 1997	Epivir	Glaxo Group Ltd, Greenford, UK-Middlesex UB6 0NN	EU/1/96/015/002	17. 2. 1997

⁽¹⁾ GU n L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.

— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
5. 2. 1997	Pentofel	Fort Dodge Laboratories Ireland, Finisklin Industrial Estate, IRL-Sligo	EU/2/96/002/001-003	6. 2. 1997

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali
7, Westferry Circus, Canary Wharf
UK-London E14 4HB

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Nomina di un membro del Comitato di esperti per il transito di gas naturale sulle grandi reti, istituito con decisione 95/539/CE della Commissione ⁽¹⁾

(97/C 63/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con decisione del 18 febbraio 1997, la Commissione nomina

Walter Peeraer
Segretario generale
Distrigaz SA
Belgio

quale nuovo membro del Comitato di esperti ⁽²⁾ per il transito del gas naturale sulle grandi reti ad alta pressione, come rappresentante della rete di gas naturale per il Belgio.

Il Sig. Walter Peeraer sostituisce il Sig. J. P. Neiryneck.

⁽¹⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 57.

⁽²⁾ Elenco dei membri pubblicato nella GU n. C 222 del 31. 7. 1996.

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(97/C 63/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 199

Data della decisione della Commissione: 3 febbraio 1997

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		125	121	125	121
	Burro < 82 %		—	116	—	—
	Burro concentrato		154	150	154	150
	Crema		—	—	54	—
Cauzione di trasformazione	Burro		145	—	145	—
	Burro concentrato		180	—	180	—
	Crema		—	—	61	—

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(97/C 63/06)

(Vedere comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	159	3. 2. 1997	179	203

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(97/C 63/07)

(Vedere comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 3391/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16)	90	3. 2. 1997	Offerte rifiutate	

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(97/C 63/08)

(Vedere comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	212	3. 2. 1997	295,38

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(97/C 63/09)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 200

Data della decisione della Commissione: 14 febbraio 1997

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		125	121	—	121
	Burro < 82 %		120	116	—	—
	Burro concentrato		154	150	154	150
	Crema		—	—	54	—
Cauzione di trasformazione	Burro		145	—	—	—
	Burro concentrato		180	—	180	—
	Crema		—	—	61	—

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(97/C 63/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	160	14. 2. 1997	179	203

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(97/C 63/11)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)				
Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita	Cauzione di trasforma- zione
Regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16)	91	14. 2. 1997	193,52	45

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Progetto di regolamento finanziario applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE modificata dall'accordo del 4 novembre 1995

*(97/C 63/12)**COM(96) 676 def. — 96/0307(CNS)**(Presentato dalla Commissione il 16 dicembre 1996)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso «trattato CE»,

vista la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata «convenzione», modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1995, in appresso denominato «accordo interno», in particolare l'articolo 32,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, in appresso denominata «decisione», modificata dalla decisione del ... ,

visti le norme generali e i capitoli generali d'onere relativi agli appalti pubblici di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo ⁽²⁾, approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE il 29 marzo 1990, in appresso denominati «norme generali e capitoli generali d'onere»,

visto il progetto di regolamento finanziario presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominato «Banca»,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un ottavo Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato «FES»;

considerando che, ai sensi dell'articolo 32 dell'accordo interno, le disposizioni di applicazione di detto accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4 del medesimo accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

TITOLO I

PREVISIONI FINANZIARIE, MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL FES DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

L'importo dell'ottavo FES di cui all'articolo 1 dell'accordo interno è ripartito secondo le linee di credito indicate in allegato; le corrispondenti dotazioni e le regole relative al trasferimento tra le stesse sono stabilite dalla convenzione, dalla decisione 91/482/CEE, paragrafo 4 e dall'accordo interno.

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1990, pag. 3.

Articolo 2

1. I contributi annui sono richiesti in quattro quote esigibili:

- il 20 gennaio,
- il 1° aprile,
- il 1° luglio,
- il 1° novembre.

Salvo decisione contraria del Consiglio, i versamenti complementari decisi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo interno sono esigibili ed effettuati con la massima rapidità, entro un periodo che viene fissato nella decisione ad essi relativa e che non può superare tre mesi.

2. La Commissione notifica agli Stati membri, quanto prima e comunque all'inizio di ogni esercizio finanziario, sulla base della decisione del Consiglio di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo interno, l'importo dei contributi da versare a ciascuna delle date stabilite. La Commissione fissa gli importi che devono essere pagati dai singoli Stati membri in modo che siano proporzionali al contributo al FES fissato per ciascuno di essi all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno.

La Commissione comunica agli Stati membri, al più presto prima della data stabilita per il versamento di ciascuna quota di contributi, ogni modifica riguardo all'importo delle richieste di contributi, alla luce della situazione di tesoreria del FES e sulla base delle sue previsioni di spesa per il resto dell'anno.

3. Qualora una quota dei contributi di cui al presente articolo non venga versata entro quindici giorni dalla data stabilita, allo Stato membro interessato sarà applicato un interesse sulla somma non pagata. Questo interesse di mora sarà calcolato sulla base di un tasso di due punti superiore all'interesse per le operazioni di finanziamento a breve termine in vigore il giorno in cui la quota era esigibile sul mercato monetario dello Stato membro interessato per l'ecu. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo ed è applicabile per l'intero periodo di mora. Gli importi di questi interessi di mora sono iscritti a credito sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno.

Articolo 3

1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi in ecu.

2. Ciascuno Stato membro versa l'importo del suo contributo in ecu.

3. I contributi finanziari sono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato «Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca di emissione dello Stato membro in questione o presso l'istituto finanziario da esso designato. L'importo di detti contributi è accantonato su questi conti speciali fintanto che non sia necessario soddisfare le esigenze di spesa di cui all'articolo 319 della convenzione.

4. Allo scadere della convenzione, la parte di contributi che gli Stati membri sono ancora tenuti a versare è richiesta dalla Commissione, in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite dal presente regolamento finanziario.

Articolo 4

1. L'ecu è definito come la somma di importi delle monete degli Stati membri, quale precisata dal regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (¹).

Qualsiasi modifica della definizione dell'ecu, decisa dal Consiglio in applicazione del trattato CE, si applica automaticamente alla presente disposizione.

2. Il valore dell'ecu in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, in tale moneta, degli importi di monete che costituiscono l'ecu.

Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le conversioni fra l'ecu e le monete nazionali sono in linea di principio effettuate al corso del giorno; in casi eccezionali, debitamente giustificati, si può derogare a questo principio, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

Al fine di effettuare i pagamenti di cui all'articolo 319, paragrafi 1 e 4 della convenzione, la Commissione apre conti presso gli istituti finanziari degli Stati ACP e dei PTOM, per i pagamenti in moneta nazionale degli Stati ACP o in moneta locale dei PTOM, e degli Stati membri

(¹) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.

per i pagamenti in ecu e in altre valute. Fermo restando l'articolo 319, paragrafo 3 della convenzione, i depositi effettuati sui conti suddetti producono interessi. Fermo restando l'articolo 192 della convenzione, detti interessi sono accreditati sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno.

Articolo 6

1. La Commissione trasferisce dai conti speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 3 gli importi necessari per alimentare i conti aperti a suo nome a norma dell'articolo 5 del presente regolamento. Detti trasferimenti vengono effettuati in funzione delle necessità di tesoreria relative ai progetti e programmi.

2. Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in modo che la ripartizione delle sue disponibilità in detti conti sia corrispondente alle quote di contributo dei singoli Stati membri al FES.

Articolo 7

Le firme dei funzionari e agenti della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate all'atto dell'apertura dei conti stessi o, per i funzionari e agenti autorizzati successivamente, all'atto della loro designazione. Questa procedura si applica anche alle firme degli ordinatori nazionali e regionali e dei loro delegati per le operazioni sui conti delegati aperti negli Stati ACP o nei PTOM e all'occorrenza sui conti aperti negli Stati membri.

Articolo 8

1. Le risorse del FES debbono essere impiegate conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di redditività dei costi. Occorre fissare obiettivi definiti in termini quantitativi e controllarne la realizzazione.

2. A tal fine, l'utilizzazione delle risorse del FES deve essere preceduta da un esame dell'azione da intraprendere inteso ad accertare che i risultati previsti giustificano i mezzi impiegati.

3. Tutte le azioni devono essere periodicamente esaminate, in particolare in vista della determinazione delle richieste di contributi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo interno, al fine di verificarne la giustificazione.

Articolo 9

1. Sia le decisioni di finanziamento prese ai sensi degli articoli da 25 a 27 dell'accordo interno, per quanto riguarda l'aiuto gestito dalla Commissione, che gli accordi di finanziamento comportano un termine per l'avvio del progetto. Al di là di tale termine, la decisione e l'accordo di finanziamento non sono più applicabili.

2. Le decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 1 comportano anche un termine per l'esecuzione dell'azione. Il proseguimento dell'azione oltre tale termine deve essere giustificato dal beneficiario prima della scadenza del termine in questione e accettato dalla Commissione.

TITOLO II

GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL FES LA CUI ESECUZIONE FINANZIARIA È ASSICURATA DALLA COMMISSIONE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 10

Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 39, le disposizioni del presente titolo non sono applicabili ai capitali di rischio e agli abbuoni di interesse gestiti dalla Banca.

Articolo 11

1. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori, che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere gli ordini di riscossione e di pagamento.

2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dal contabile.

3. Le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile sono tra loro incompatibili.

Articolo 12

Qualora la gestione delle entrate e delle uscite avvenga a mezzo di un sistema computerizzato integrato, le disposizioni delle sezioni II e III del presente titolo si applicano tenendo debitamente conto delle possibilità e dei condizionamenti di siffatto sistema.

A tal fine:

- l'ordinatore, il contabile o i loro delegati possono conservare i documenti giustificativi a scopo di verifica;
- le firme ed i visti possono essere apposti con un appropriato sistema computerizzato.

Tuttavia, il controllore finanziario può esigere l'originale di questi documenti qualora lo ritenga necessario ai fini di un controllo.

Il controllore finanziario è consultato circa la messa in opera del sistema contabile del FES e deve poter accedere ai dati del medesimo.

Articolo 13

1. A norma dell'articolo 311, paragrafo 1 della convenzione, la Commissione designa l'ordinatore principale del FES.
2. L'ordinatore principale del FES può delegare i suoi poteri di esecuzione del FES a delegati da lui designati, previa approvazione della Commissione. Le regole di competenza stabilite nel presente titolo sono applicabili a tali delegati nei limiti dei poteri loro conferiti. Ogni decisione di delega indica l'estensione della delega e all'occorrenza la sua durata.
3. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti. Le decisioni di delega sono notificate ai titolari delle deleghe, al contabile, al controllore finanziario, agli ordinatori e alla Corte dei conti.

Articolo 14

1. Il controllore finanziario del FES è il controllore finanziario della Commissione. Egli è incaricato del controllo degli impegni e degli ordinativi di pagamento delle spese, nonché del controllo dell'accertamento e della riscossione delle entrate e dei crediti. Nello svolgimento delle proprie funzioni il controllore finanziario può fare ricorso ad uno o più assistenti.
2. Il controllore finanziario esercita la funzione di controllo esaminando la documentazione e, se necessario, effettuando ispezioni in loco. In tale contesto, egli ha accesso ai documenti relativi agli impegni, alle spese e alle entrate e, eventualmente, a quelli relativi alle dotazioni e agli stanziamenti delegati. I documenti e le informazioni costituiti o conservati su supporto magnetico che il controllore finanziario ritenga necessari per l'espletamento delle proprie funzioni gli sono trasmessi su sua richiesta.

3. Le norme particolari applicabili al controllore finanziario sono quelle stabilite nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 15

1. Il contabile è nominato dalla Commissione. Nello svolgimento delle proprie funzioni egli può fare ricorso ad uno o più aiuto contabili, designati, su suo parere motivato, alle sue stesse condizioni.
2. Il contabile è incaricato della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese, della riscossione dei crediti e della gestione della tesoreria. Fatto salvo l'articolo 36, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.
3. Il contabile è responsabile della tenuta della contabilità:
 - a) delle dotazioni di cui all'articolo 1;
 - b) degli impegni di cui all'articolo 20;
 - c) delle decisioni sui capitali di rischio e gli abbuoni di interesse di cui all'articolo 39;
 - d) dei pagamenti, delle entrate e dei crediti.
4. Il contabile è responsabile della predisposizione dei rendiconti finanziari di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 16

La designazione dell'ordinatore, del contabile e dell'amministratore delle anticipazioni, di cui all'articolo 36, nonché il piano contabile, di cui all'articolo 40, sono comunicati alla Corte dei conti.

La Commissione trasmette a quest'ultima le norme interne che essa adotta in materia finanziaria.

SEZIONE II

Entrate e crediti

Articolo 17

1. Le entrate del FES sono costituite dai versamenti effettuati dagli Stati membri, a norma dell'accordo interno, dalle entrate generate dai fondi depositati e da ogni altra somma la cui accettazione è stabilita dal Consiglio.

2. Il controllo e la contabilizzazione dei versamenti e delle altre entrate forniti dagli Stati membri sono effettuati dal contabile.

3. Per ogni altra entrata il contabile compila un titolo di entrata che viene trasmesso al controllore finanziario per il visto preventivo. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione contabile;
- b) la regolarità e la conformità del titolo rispetto alle disposizioni applicabili;
- c) la regolarità dei documenti giustificativi;
- d) la conformità alla sana gestione finanziaria;
- e) l'esattezza dell'importo e della valuta dell'entrata.

La contabilizzazione delle entrate diventa definitiva dopo il visto del controllore finanziario.

Articolo 18

1. Ogni provvedimento o situazione che possa far sorgere o modificare un credito dovuto alla Commissione deve preventivamente formare oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore.

Tali previsioni vengono trasmesse al controllore finanziario per il visto e al contabile per la registrazione per memoria. Esse menzionano in particolare la natura, l'importo previsto e l'imputazione contabile dell'entrata, nonché la designazione del debitore. Il visto del controllore finanziario ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione contabile;
- b) la regolarità e la conformità della proposta rispetto alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni e ai principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 8.

Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto se, a suo parere, le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte.

La Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di detto rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finan-

ziario. La Commissione informa entro un mese la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

2. Fatto salvo l'articolo 12, ogni credito certo, liquido ed esigibile dovuto alla Commissione nel quadro dell'esecuzione degli stanziamenti del FES deve formare oggetto di un ordine di riscossione da parte dell'ordinatore; tale ordine di riscossione, corredato dei documenti giustificativi, è inviato al controllore finanziario per il visto preventivo. Gli ordini di riscossione, dopo il visto del controllore finanziario, vengono registrati dal contabile.

Il visto ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione contabile;
- b) la regolarità e la conformità dell'ordine rispetto alle disposizioni applicabili;
- c) la regolarità dei documenti giustificativi;
- d) l'esattezza della designazione del debitore;
- e) la data di scadenza;
- f) la conformità alla sana gestione finanziaria di cui all'articolo 8;
- g) l'esattezza dell'importo e della valuta di riscossione.

In caso di rifiuto del visto si applica il paragrafo 1, terzo comma.

3. Qualora rinunci a riscuotere un credito quale contemplato al paragrafo 1, l'ordinatore trasmette preventivamente una proposta di annullamento al controllore finanziario per il visto e al contabile per conoscenza. Il visto del controllore finanziario è destinato ad attestare la regolarità della rinuncia e la sua conformità ai principi di sana gestione finanziaria. Il contabile provvede alla registrazione della proposta di cui sopra.

In caso di rifiuto del visto si applica il paragrafo 1, ultimo comma.

4. Qualora constati la mancata compilazione di un ordine di riscossione o la mancata riscossione di un credito, il controllore finanziario ne informa la Commissione.

Articolo 19

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione debitamente compilati.
2. Il contabile è tenuto ad adoperarsi affinché i crediti di cui all'articolo 18 siano riscossi alle date previste negli ordini di riscossione e a far sì che i diritti della Comunità in materia siano tutelati.
3. Il contabile informa l'ordinatore e il controllore finanziario della mancata riscossione dei crediti nei termini previsti.
4. Egli avvia, se del caso, la procedura di recupero.

SEZIONE III

Impegno, convalida, ordinativo di pagamento e pagamento delle spese**1. Impegno delle spese***Articolo 20*

1. Per ogni provvedimento tale da comportare una spesa a carico del FES l'ordinatore deve preventivamente redigere una proposta di impegno e può creare obblighi giuridici nei confronti di terzi soltanto dopo il visto del controllo finanziario sulla proposta stessa e dopo la decisione di finanziamento della Commissione.
2. Le decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 25 a 27 dell'accordo interno e in conformità delle disposizioni che la autorizzano a concedere aiuto finanziario sulle risorse del FES costituiscono impegni di spesa.

Articolo 21

1. Fatto salvo l'articolo 12, le proposte d'impegno, corredate dei documenti giustificativi, sono trasmesse al controllore finanziario. In esse figurano in particolare l'oggetto, l'importo previsto e l'imputazione della spesa, nonché la designazione del beneficiario del finanziamento.
2. Le proposte di impegno sono oggetto di convalida da parte del contabile dopo il visto del controllore finanziario e dopo la decisione di finanziamento della Commissione.

Articolo 22

1. Il visto del controllore finanziario per quanto riguarda le proposte d'impegno ha lo scopo di constatare:
 - a) la conformità all'articolo 20, paragrafo 1;
 - b) l'esattezza dell'imputazione;
 - c) la disponibilità degli stanziamenti;
 - d) la regolarità e la conformità della proposta di finanziamento rispetto alle disposizioni applicabili al FES;
 - e) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 8.
2. Il visto non può essere soggetto a condizioni.

Articolo 23

1. Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22. In tal caso egli presenta una dichiarazione scritta debitamente motivata e il rifiuto viene notificato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti non è certa, la Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di detto rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo ed è comunicata per conoscenza al controllore finanziario. La Commissione informa entro un mese la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

2. Stanziamento delegato*Articolo 24*

1. I contratti conclusi dal beneficiario per l'esecuzione di un progetto o programma che è stato oggetto di una decisione di finanziamento di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e approvati dal capo delegazione sono registrati nel sistema contabile dall'ordinatore principale. Questa registrazione è denominata stanziamento delegato. Altrettanto avviene per i contratti e preventivi sottoscritti direttamente o per conto del beneficiario dalla Commissione per l'esecuzione di tali progetti e programmi.

2. Le registrazioni degli stanziamenti delegati sono imputabili agli impegni delle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

3. Convalida delle spese

Articolo 25

La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore:

- a) accerta l'esistenza dei diritti del creditore;
- b) determina e verifica l'effettiva esistenza e l'importo del credito;
- c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Articolo 26

1. La convalida di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore ed eventualmente il servizio reso oppure l'esistenza di un documento che giustifichi il pagamento. La Commissione determina la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e le indicazioni che essi devono contenere.

2. Per alcune categorie di spese possono essere concessi anticipi.

3. L'ordinatore autorizzato a convalidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi ovvero accerta, sotto la sua responsabilità, che tale esame sia stato effettuato.

4. Ordinativo di pagamento delle spese

Articolo 27

L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore autorizza il contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, a pagare una spesa di cui ha effettuato la convalida.

Articolo 28

L'ordine di pagamento deve indicare:

- a) l'imputazione contabile;
- b) l'importo da pagare, in cifre e in lettere, con l'indicazione della divisa;
- c) il nome e l'indirizzo del beneficiario;

d) il conto bancario;

e) il modo di pagamento;

f) l'oggetto della spesa.

L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 29

1. L'ordine di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali, muniti o corredati di un attestato certificante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio. L'ordine di pagamento reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti.

2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi all'originale dall'ordinatore o dal delegato della Commissione, possono eventualmente sostituire gli originali, in casi debitamente giustificati.

Articolo 30

1. Fatto salvo l'articolo 35, gli ordini di pagamento sono inviati al controllore finanziario per il visto preventivo. Il visto preventivo ha lo scopo di accertare:

- a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento;
- b) la concordanza dell'ordine di pagamento con i diritti del creditore;
- c) l'esattezza dell'imputazione;
- d) la disponibilità degli stanziamenti;
- e) la regolarità dei documenti giustificativi;
- f) la corretta designazione del creditore.

2. In caso di rifiuto del visto si applica l'articolo 23.

3. Una volta vistato dal controllore finanziario, l'originale dell'ordine di pagamento, cui sono allegati i documenti giustificativi, è trasmesso al contabile.

5. Pagamento delle spese

Articolo 31

1. Fatti salvi l'articolo 313 e l'articolo 319, paragrafo 8 della convenzione, relativi rispettivamente alla responsabilità dell'ordinatore nazionale e alle responsabilità finanziarie degli agenti incaricati della gestione e attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, il pagamento è l'atto conclusivo che libera il FES dagli obblighi nei confronti dei suoi creditori.

2. Fatto salvo l'articolo 36, il pagamento delle spese è effettuato dal contabile entro i limiti dei fondi disponibili.

Articolo 32

In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o di inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 33

1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sua decisione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore e, per conoscenza, al controllore finanziario.

2. In caso di sospensione dei pagamenti, fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore può ricorrere alla Commissione. La Commissione può disporre, per iscritto e sotto la propria responsabilità, che si proceda al pagamento.

Articolo 34

1. I pagamenti vengono effettuati tramite i conti bancari di cui all'articolo 4. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di tali conti sono determinate dalla Commissione.

2. Tali modalità comprendono in particolare la firma congiunta degli assegni e dei trasferimenti, da parte del contabile, di un aiuto contabile o di un amministratore delle anticipazioni. Esse stabiliscono inoltre quali spese devono essere pagate mediante assegno oppure trasferimento.

6. Pagamenti eseguiti localmente

Articolo 35

1. Qualora il capo delegazione eserciti le funzioni di ordinatore per delega ai sensi dell'articolo 13, i corri-

spondenti pagamenti possono essere eseguiti in loco da un aiuto contabile designato alle condizioni di cui all'articolo 15.

L'aiuto contabile esegue pagamenti in moneta nazionale sul conto delegato nello Stato ACP o nel PTOM e, all'occorrenza, pagamenti in valuta su uno o più conti delegati in Europa.

2. La contabilizzazione nei conti del FES dei pagamenti eseguiti ai sensi del paragrafo 1 può essere affidata all'aiuto contabile.

3. I pagamenti eseguiti dall'aiuto contabile delegato sono sottoposti all'esame del controllo finanziario dopo la loro esecuzione o eventualmente dopo la contabilizzazione.

7. Fondi di anticipazione

Articolo 36

1. Per il pagamento di talune categorie di spese si possono costituire fondi di anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

2. Solo il contabile può alimentare le casse di anticipazioni.

3. Le modalità di funzionamento dei fondi di anticipazione determinano in particolare:

a) la nomina degli amministratori delle anticipazioni;

b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare;

c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate;

d) le modalità e i termini per la presentazione dei documenti giustificativi;

e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

4. L'ordinatore e il contabile prendono le misure necessarie per liquidare, negli importi esatti ed entro un periodo appropriato, gli anticipi concessi in applicazione dell'articolo 319, paragrafo 2 della convenzione.

SEZIONE IV

Contabilità

Articolo 37

La contabilità è tenuta in ecu per anno civile, con il metodo della partita doppia.

Essa riporta la totalità:

- a) degli impegni;
- b) degli stanziamenti delegati;
- c) delle entrate, spese e riscossioni avvenute nel corso dell'anno, con indicazione dell'importo integrale e senza contrazione tra le stesse.

Essa è accompagnata da documenti giustificativi.

Quando i crediti o gli obblighi sono espressi in valuta nazionale, il sistema contabile deve essere tale da consentirne, ove necessario, la registrazione in valuta nazionale oltre alla contabilizzazione in ecu.

Articolo 38

1. Gli impegni di cui all'articolo 20, paragrafo 2 sono contabilizzati in ecu per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione.
2. Gli stanziamenti delegati di cui all'articolo 24 sono contabilizzati in ecu per il controvalore dei contratti e preventivi sottoscritti dallo Stato ACP o dal PTOM beneficiario oppure dalla Commissione nel quadro dell'esecuzione di un progetto. Tale controvalore tiene eventualmente conto:
 - a) di una riserva per il pagamento di spese su presentazione di documenti giustificativi (rimborsabili);
 - b) di una riserva per revisioni di prezzo e imprevisti, quali definiti nei contratti finanziati dal FES;
 - c) di una riserva finanziaria per fluttuazioni dei tassi di cambio.
3. I tassi di conversione da applicare per la contabilizzazione definitiva dei pagamenti effettuati per i progetti o programmi di cui al titolo III della terza parte della convenzione sono quelli applicabili alla data effettiva di tali pagamenti. Detta data corrisponde a quella in cui i pagamenti sono stati addebitati sui conti della Commissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

4. L'insieme dei documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno viene conservato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di decisione di scarico sull'esecuzione del FES, di cui all'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, relativa all'esercizio nel corso del quale è avvenuta la chiusura contabile dell'impegno.

Articolo 39

1. La Commissione tiene la contabilità relativa ai capitali di rischio e agli abbuoni di interesse gestiti dalla Banca per conto della Comunità.
2. Prima che il consiglio d'amministrazione della Banca adotti una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4 dell'accordo interno, l'ordinatore trasmette al controllore finanziario e al contabile una proposta di registrazione contabile della decisione.
3. Detta proposta indica in particolare l'oggetto, l'importo previsto e l'imputazione della spesa, nonché il beneficiario del finanziamento.

Il visto del controllore finanziario sulla proposta ha lo scopo di constatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione;
- b) la disponibilità degli stanziamenti.

Il contabile procede alla convalida dopo che il consiglio d'amministrazione della Banca ha adottato la decisione di finanziamento.

4. a) Le decisioni di finanziamento su capitali di rischio prese dalla Banca sono contabilizzate per il loro valore nominale.
- b) Per gli abbuoni di interesse, è effettuata una contabilizzazione provvisoria in base ad un valore stimato dalla Commissione al momento della decisione e si procede alla contabilizzazione definitiva quando la Banca comunica la valutazione dell'importo dell'abbuono di interessi, al momento della firma del contratto. Tale importo è regolarizzato al termine del contratto.
5. Le domande di versamento di fondi di cui all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 62, paragrafo 3 sono trasmesse dall'ordinatore al controllore finanziario per l'apposizione del visto.

Le domande di versamento indicano:

- a) l'imputazione;

- b) l'importo da pagare, in cifre e in lettere, con indicazione della moneta di pagamento;
 - c) nome e indirizzo del beneficiario;
 - d) conto bancario e modo di pagamento;
 - e) oggetto della spesa;
 - f) valuta del versamento.
6. Il pagamento è eseguito e contabilizzato dal contabile.

Articolo 40

1. La registrazione nelle scritture viene effettuata in base ad un piano contabile in cui la nomenclatura in classi presenta una netta separazione tra i conti che consentono la compilazione dei rendiconti finanziari e quelli che consentono la compilazione del conto di gestione.
2. Le condizioni particolareggiate per l'elaborazione e il funzionamento del piano contabile sono determinate dalla Commissione su proposta del contabile.

Articolo 41

La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per permettere la compilazione dei rendiconti finanziari e del conto di gestione del FES. Questi sono sottoposti per parere all'esame del controllore finanziario.

SEZIONE V

Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni

Articolo 42

Fatti salvi l'articolo 313, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 319, paragrafo 8 della convenzione, ogni ordinatore impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria quando constata i diritti di riscossione a favore della Commissione, impegna una spesa, firma un ordine di pagamento o emette ordini di riscossione senza osservare le disposizioni del presente regolamento. Ciò vale altresì quando egli trascura o ritarda, senza giustificato motivo, l'emissione di un ordine di pagamento o di riscossione che può comportare una responsabilità civile della Commissione nei confronti di terzi.

Articolo 43

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per gli atti che compie nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare quando accorda il proprio visto in caso di supero degli stanziamenti.

Articolo 44

1. Il contabile e gli aiuto contabili impegnano la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per i pagamenti che effettuano senza osservare l'articolo 33.

Essi sono disciplinarmente e pecuniariamente responsabili di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che hanno in custodia, se tale perdita o deterioramento sono dovuti a un errore intenzionale o ad una negligenza grave loro imputabile.

Essi sono parimenti responsabili della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzo e la gestione di conti presso istituti finanziari riconosciuti, in particolare:

- a) quando le riscossioni o i pagamenti che essi eseguono non sono conformi all'importo che figura sui corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

- b) quando pagano ad una persona diversa dall'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria:

- a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua;

- b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di ogni perdita o deterioramento dei fondi, valori e documenti che ha in custodia, se tale perdita o deterioramento sono dovuti a un errore intenzionale o a una negligenza grave a lui imputabile.

3. Il contabile, gli aiuto contabili e gli amministratori delle anticipazioni si assicurano contro i rischi in cui incorrono ai sensi del presente articolo, che non possono essere coperti dal fondo di garanzia di cui al paragrafo 4.

La Commissione copre le relative spese di assicurazione.

4. Ai contabili, agli aiuto contabili e agli amministratori delle anticipazioni sono concesse indennità speciali. L'importo delle indennità è stabilito dalla Commissione. Le somme corrispondenti a tali indennità vengono accreditate mensilmente su un conto aperto dalla Commissione a nome di ciascuno di detti agenti per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire l'eventuale disavanzo di cassa o del conto bancario di cui l'interessato si rendesse responsabile.

Il saldo attivo su tali conti di garanzia è versato agli interessati dopo la cessazione delle loro funzioni di contabile o di amministratore delle anticipazioni e, per quanto riguarda il contabile, a condizione che abbia ricevuto lo scarico di cui all'articolo 46.

Articolo 45

La responsabilità pecuniaria e disciplinare degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni può essere determinata in conformità degli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 46

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione dei rendiconti finanziari al Consiglio per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le relative operazioni.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI

SEZIONE I

Operazioni del FES gestite dalla Commissione

1. Disposizioni

Articolo 47

Qualora l'aiuto concesso sia ceduto al mutuatario finale, ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 5, dell'articolo 233, paragrafo 3 e dell'articolo 266 della convenzione, l'accordo di finanziamento specifica le condizioni di detto prestito, compresi tra l'altro il tasso di interesse, la durata del prestito, il periodo di grazia e le modalità di impiego dei fondi forniti dal rimborso del capitale e degli interessi. Nella definizione di queste condizioni, verranno debitamente rispettate le disposizioni pertinenti della convenzione, in particolare l'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 240, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 291.

Articolo 48

I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento di cui la Commissione è responsabile in virtù dell'articolo 319 della convenzione sono a carico della stessa, sulle risorse del conto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo interno.

2. Gare e contratti

Articolo 49

1. La Commissione prende tutti i provvedimenti atti a permettere un'efficace informazione degli operatori economici interessati; in particolare cura la pubblicazione periodica di previsioni in ordine ai contratti che saranno finanziati su risorse del FES.

2. Una procedura analoga è seguita per comunicare le decisioni di intervento relative alla realizzazione di studi e alla fornitura di assistenza tecnica.

Articolo 50

Ogni anno la Commissione informa il Consiglio sui contratti conclusi durante lo stesso anno. Se del caso, essa comunica al Consiglio le misure che ha preso o che si propone di prendere per migliorare le condizioni di concorrenza nella partecipazione alle gare bandite nel quadro del FES.

Nella sua relazione la Commissione fornisce al Consiglio gli elementi necessari affinché quest'ultimo sia in grado di valutare se le misure prese abbiano offerto a tutte le imprese dei diversi Stati membri, degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori associati, pari opportunità di partecipazione ai contratti di opere e forniture finanziati dal FES.

Articolo 51

Le informazioni relative alla conclusione di contratti mediante trattativa privata, mediante gara con procedura ristretta per i contratti di opere e di forniture, o in economia, sono riportate nella relazione annuale presentata al Consiglio, di cui all'articolo 50 del presente regolamento.

Articolo 52

I risultati delle gare di cui alla presente sezione sono pubblicati quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 53

1. Fermo restando l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) dell'accordo interno, le norme generali e i capitoli generali d'onere si applicano a tutte le gare e a tutti i contratti finanziati dal FES. Le condizioni di pagamento e la relativa moneta sono specificate nella stesura dei contratti.

2. Nel fissare l'importo dell'offerta per un contratto finanziato dal FES, l'offerente deve tener conto delle disposizioni fiscali applicabili in virtù degli articoli 308, 309 e 310 della convenzione.

3. Quando è effettuato nella moneta nazionale di uno Stato ACP, il pagamento avviene presso una banca situata nel medesimo Stato o nel paese in cui si trova la sede legale dell'aggiudicatario.

Quando è effettuato in ecu o in una moneta straniera, il pagamento avviene tramite una banca o un'istituzione riconosciuta, situata in uno Stato membro, in uno Stato ACP o nel paese in cui si trova la sede legale dell'aggiudicatario.

3. Sostegno all'adeguamento strutturale*Articolo 54*

1. Il sostegno ai programmi di adeguamento strutturale previsti dalla convenzione è attuato a norma dell'articolo 248 della convenzione e in base ai principi seguenti:

- integrazione del sostegno comunitario nel quadro del programma adottato dallo Stato ACP, in particolare allorché questo programma è sostenuto dai principali finanziatori internazionali;
- adattamento del sostegno comunitario — sia esso attuato mediante i programmi d'importazione e l'utilizzazione mirata e coerente dei fondi di contropartita secondo una sana gestione di bilancio, o mediante aiuti diretti di bilancio basati sugli stessi criteri di focalizzazione, coerenza e sana gestione — alle esigenze prioritarie e specifiche degli Stati ACP definite agli articoli 226 e 244 della convenzione, e conformemente alle modalità di impiego di questi strumenti specificate nei suddetti articoli;
- definizione di procedure operative per l'applicazione dei programmi di adeguamento strutturale nelle proposte di finanziamento interessate e nei corrispondenti accordi di finanziamento.

2. I contratti per i quali, nel quadro dei programmi d'importazione, è decisa un'assegnazione di valuta estera possono essere espressi in monete diverse dall'ecu o da quelle degli Stati ACP, nonché in monete di Stati che non sono parti contraenti della convenzione.

3. Per ogni anticipo di fondi concesso nel quadro di programmi di adeguamento strutturale, la Commissione verifica la regolarità e la conformità rispetto alla giustificazione dell'impiego dei fondi in questione e alle disposizioni applicabili ai sensi degli articoli 246 e 248 e dell'articolo 294, paragrafo 1, lettera b) della convenzione nonché dell'articolo 20 dell'accordo interno.

4. Gestione del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione (Stabex)*Articolo 55*

Le risorse annue dello Stabex previste all'articolo 191 della convenzione vengono gestite dalla Commissione secondo le procedure sotto indicate:

- i) ogni quota annua viene accreditata sulle risorse del sistema per metà il 1° aprile e per metà il 1° luglio e viene versata su uno speciale conto bancario Stabex. Tuttavia, il primo versamento di ogni anno viene ridotto, all'occorrenza, dell'importo del prelievo anticipato effettuato l'anno precedente in applicazione dell'articolo 194, paragrafo 1 della convenzione. Il secondo versamento di ogni anno viene aumentato, all'occorrenza, del prelievo anticipato effettuato sull'anno seguente in applicazione dell'articolo 194, paragrafo 1 della convenzione. Le somme dovute allo Stabex nell'anno di entrata in vigore della convenzione vengono trasferite nel conto Stabex alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con effetto dalle date sopra indicate;
- ii) sugli importi delle quote annue si costituiscono interessi, accreditati alle risorse del sistema, come segue:
 - dal 1° aprile di ogni anno, sull'importo della prima metà della quota annua, detratti gli anticipi e i trasferimenti pagati sulle risorse del sistema;
 - dal 1° luglio di ogni anno, sull'importo della seconda metà della quota annua, alle medesime condizioni;
- iii) qualsiasi parte di una quota annua che non sia stata pagata sotto forma di anticipi o trasferimenti continua a produrre interessi a favore delle risorse del sistema fino al suo impiego nell'ambito dell'esercizio successivo;
- iv) i trasferimenti di cui all'articolo 211 della convenzione vengono effettuati in ecu su un conto fruttifero

scelto di concerto dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tutti gli interessi maturati vengono accreditati su detto conto. Per ogni prelievo dal conto sono necessarie due firme, ossia quella della persona designata dallo Stato ACP interessato e quella del capo della delegazione della Commissione.

Gli importi figuranti sul conto, compresi gli interessi, sono mobilitati a norma dell'articolo 186, paragrafo 2 della convenzione.

Articolo 56

In caso di utilizzazione anticipata della quota dell'anno successivo ai sensi dell'articolo 194 della convenzione, gli anticipi di cui all'articolo 206 della convenzione sono ridotti proporzionalmente.

Articolo 57

La relazione trimestrale agli Stati membri sulla reale situazione di tesoreria del FES di cui all'articolo 2, paragrafo 1 comprende informazioni specifiche sulla situazione finanziaria del sistema Stabex.

Articolo 58

Qualora il calcolo dell'importo di un trasferimento o di un anticipo esiga la conversione in ecu di dati statistici espressi nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato o in qualsiasi altra moneta, il tasso di cambio applicabile è il tasso medio annuale in vigore nell'anno civile cui si riferiscono le statistiche.

SEZIONE II

Aiuto gestito dalla Banca

Articolo 59

All'inizio di ogni trimestre, la Banca trasmette alla Commissione previsioni in ordine a tutti gli importi che verranno richiesti al FES in tale periodo per quanto riguarda i capitali di rischio e gli abbuoni d'interesse, da essa gestiti a norma dell'articolo 10 dell'accordo interno.

1. Capitali di rischio

Articolo 60

1. Ogni decisione relativa alla concessione di capitali di rischio stabilisce il limite dell'impegno e della responsabilità finanziaria della Comunità, nonché, in caso di partecipazioni azionarie, la portata dei diritti sociali con-

nessi a tali operazioni. La decisione tiene anche conto delle disposizioni di cui all'articolo 234, paragrafo 2 della convenzione, relative alle responsabilità in materia di rischi di cambio.

Gli atti costitutivi delle operazioni di capitali di rischio sono conclusi dalla Banca quale mandatario della Comunità.

2. Alla data di ogni esborso, la Banca chiede alla Commissione di pagare il controvalore in ecu delle somme versate sotto forma di capitali di rischio. La Commissione procede al versamento entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, con valuta alla data dell'esborso da parte della Banca.

3. Quando l'esborso avviene in valute diverse dall'ecu, i tassi di cambio utilizzati nel determinare gli importi da esborsare sono quelli ottenuti dalla Banca presso il corrispondente bancario incaricato dell'operazione di cambio.

I tassi di conversione dell'ecu che devono essere utilizzati da chi contrae un prestito per il calcolo degli importi dovuti a titolo di proventi, redditi e rimborsi relativi ad operazioni di capitali di rischio sono quelli in vigore un mese prima della data di pagamento.

4. Gli importi dovuti a titolo di proventi, redditi e rimborsi relativi ad operazioni di capitali di rischio sono riscossi dalla Banca per conto della Comunità, come indicato all'articolo 61 del presente regolamento.

Articolo 61

Gli importi riscossi dalla Banca sotto forma di proventi, redditi o rimborsi su operazioni di capitali di rischio vengono accreditati su un conto speciale aperto a nome della Comunità per conto degli Stati membri, in proporzione ai loro contributi al FES. Questo conto è espresso in ecu e gestito dalla Banca a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo interno. La Banca decide con gli Stati membri le informazioni da fornire su questo conto.

Le modalità tecniche di gestione di questo conto, comprese quelle relative alla fissazione dei tassi di interesse del conto stesso, sono fissate dal Consiglio e dalla Banca d'accordo con la Commissione.

2. Prestito con abbuoni d'interessi

Articolo 62

1. In applicazione dell'articolo 235 della convenzione, l'importo globale degli abbuoni di interessi su un prestito

della Banca è calcolato in ecu in base ad un tasso d'interesse composto calcolato secondo la procedura di cui al paragrafo 3, punto iii) del presente articolo.

2. Alla firma di ciascun contratto di prestito, la Banca comunica alla Commissione l'importo totale stimato degli abbuoni espressi in ecu.

3. Alla data di esborso di ciascuna frazione del prestito, la Banca chiede alla Commissione di pagare il relativo abbuono di interesse, calcolato:

- i) in base all'equivalente in ecu degli importi delle monete in cui il prestito è stato erogato, al tasso di conversione tra dette monete e l'ecu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in vigore alla data in cui viene determinato l'importo delle valute da esborsare, data che è comunicata alla Commissione;
- ii) applicando il tasso percentuale dell'abbuono di interesse all'importo annuo decrescente del saldo di capitale dovuto a ciascuna data fissata per il rimborso;
- iii) effettuando l'operazione di attualizzazione dell'abbuono di interesse relativo all'esborso del prestito; il calcolo del valore attuale è fatto in riferimento a un tasso di sconto composto pari al tasso annuo di interesse che la Banca riceverebbe effettivamente nella moneta o nelle monete impiegate per l'esborso in questione qualora non venisse accordato un abbuono di interesse; detto tasso di sconto composto è ridotto di quattro decimi di punto percentuale.

4. La Commissione corrisponde in ecu l'importo dell'abbuono di interesse, scontato secondo le procedure di cui al paragrafo 3, entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, con valuta dalla data di esborso della corrispondente rata del prestito.

5. In caso di rimborso anticipato della totalità di un prestito con abbuono di interesse, alla prima data di rimborso prevista dal contratto successiva al rimborso anticipato, la Banca paga alla Commissione il saldo dell'abbuono scontato, adeguato in funzione del periodo trascorso tra il momento della ricezione dell'importo e quello del rimborso. In caso di rimborso parziale anticipato, il pagamento della Banca alla Commissione si riferisce alla parte del prestito rimborsata anticipatamente.

6. Gli importi rimborsati alla Commissione aumentano gli stanziamenti disponibili per finanziare gli abbuoni di interesse di cui all'articolo 4 dell'accordo interno.

7. Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati in ecu.

TITOLO IV

ORGANI ESECUTIVI

1. Ordinatore principale

Articolo 63

L'ordinatore principale del FES, di cui all'articolo 311 della convenzione, prende tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione degli articoli da 294 a 307 della convenzione.

Articolo 64

1. L'ordinatore principale prende provvedimenti affinché gli ordinatori nazionali o regionali svolgano le funzioni di cui sono responsabili secondo la convenzione, in particolare ai sensi degli articoli da 312 a 315, e fa sì a tale riguardo che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora venga a conoscenza di ritardi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES, l'ordinatore principale del FES prende con l'ordinatore nazionale o regionale i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate, ivi compresa, in caso di inefficienza dell'ordinatore nazionale o regionale, l'assunzione provvisoria delle loro funzioni.

2. Delegati ai pagamenti

Articolo 65

Le relazioni fra la Commissione e i delegati ai pagamenti di cui all'articolo 319 della convenzione formano oggetto di contratti sottoposti al visto preventivo del controllore finanziario. Questi contratti, una volta firmati, sono trasmessi alla Corte dei conti.

TITOLO V

PRESENTAZIONE E VERIFICA DEI CONTI

Articolo 66

1. La Commissione redige ogni anno, entro e non oltre il 1° maggio, i rendiconti finanziari e il conto di gestione del FES che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio trascorso.

2. I rendiconti finanziari sono compilati dal contabile e comprendono:

- a) un bilancio patrimoniale che presenta la situazione patrimoniale del FES alla data di chiusura dell'esercizio trascorso;
- b) un bilancio delle risorse e delle utilizzazioni per l'esercizio trascorso;
- c) un bilancio dei costi e dei ricavi dell'esercizio trascorso;
- d) una tabella delle entrate con le indicazioni seguenti:

- previsioni di entrate dell'anno civile;
- modifiche delle previsioni di entrate;
- diritti accertati durante l'anno civile;
- importi ancora da ricevere alla fine dell'anno civile;
- entrate supplementari.

e) una tabella dei crediti con le indicazioni seguenti:

- crediti ancora da riscuotere all'inizio dell'anno civile;
- diritti accertati durante l'anno civile;
- importi riscossi durante l'anno civile;
- annullamenti dei diritti accertati;
- crediti ancora da riscuotere alla fine dell'anno civile;

f) note indicanti i criteri contabili adottati per la preparazione e la presentazione dei conti e contenenti all'occorrenza precisazioni complementari relative a determinate voci delle tabelle di cui sopra alle lettere a), b), c), d) e e).

Articolo 67

1. Il conto di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1 è compilato dall'ordinatore principale in collaborazione con il contabile e comprende:

- a) una tabella che mostra l'evoluzione delle linee di credito di cui all'articolo 1 durante l'esercizio trascorso;

b) una tabella indicante l'importo globale per linea di credito degli impegni, degli stanziamenti delegati e degli ordinativi di pagamento effettuati durante l'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES;

c) tabelle indicanti per linea di credito, paese, territorio, regione o subregione, l'importo globale degli impegni, degli stanziamenti delegati e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES.

2. Il conto di gestione è preceduto da un'analisi della gestione finanziaria dell'anno trascorso.

Articolo 68

1. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interno, entro il 1° maggio dell'esercizio finanziario successivo, la Commissione trasmette i rendiconti finanziari e il conto di gestione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

2. I rendiconti finanziari e il conto di gestione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 69

Nel quadro delle loro funzioni, la Corte dei conti e i suoi membri possono essere assistiti da agenti della Corte dei conti.

I compiti affidati a tali agenti devono essere notificati dalla Corte dei conti stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso cui l'agente delegato deve svolgere i suoi compiti.

Articolo 70

1. Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interno la verifica della Corte dei conti è effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto. Essa si propone di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni applicabili, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni di cui al paragrafo 6, di tutti i documenti e di tutte le informazioni inerenti alla gestione finanziaria dei servizi soggetti al suo controllo; essa ha facoltà di ascoltare qualsiasi agente la cui responsabilità è impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di utilizzare tutte le procedure di verifica relative a tali servizi.

3. La Corte dei conti si accerta che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante processi verbali di situazioni di cassa o di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

4. Su richiesta della Corte dei conti, la Commissione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi del FES a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

5. La Commissione apporta alla Corte dei conti tutte le agevolazioni e le fornisce tutte le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, tutte le informazioni di cui la Commissione dispone a seguito dei controlli che ha espletato in applicazione della normativa vigente presso i servizi che intervengono nella gestione delle finanze del FES e che effettuano spese per conto della Comunità. In particolare, la Commissione tiene a disposizione della Corte tutti i documenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro o di materiali, qualsiasi documento contabile o giustificativo, nonché i relativi documenti amministrativi, qualsiasi documentazione relativa alle entrate e alle spese, gli inventari e gli organigrammi dei servizi che la Corte ritenga necessari e tutti i documenti e dati costituiti o conservati su supporto informatico.

A tale scopo, gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti in particolare:

- a) ad aprire le loro casse, ad esibire i loro denari, valori e materie di qualsiasi natura e i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri, registri e qualsiasi altro documento ad essa relativo;
- b) ad esibire la corrispondenza o qualsiasi altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui al paragrafo 1.

Le informazioni di cui al secondo comma, lettera b) possono essere chieste unicamente dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese del FES detenuti dai servizi della Commissione, in particolare dai servizi responsabili delle decisioni relative a tali entrate e spese.

6. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria

si estendono alla utilizzazione, da parte di organismi esterni alla Commissione, dei fondi comunitari percepiti. Qualsiasi concessione di sovvenzioni del FES a beneficiari esterni alla Commissione è subordinata all'accettazione, per iscritto, da parte dei beneficiari, della verifica da parte della Corte dei conti dell'impiego degli importi versati.

Articolo 71

1. La Corte dei conti redige una relazione annuale dopo la chiusura di ciascun esercizio.

2. Inoltre, in qualsiasi momento la Corte dei conti può presentare le proprie osservazioni, in particolare sotto forma di relazioni speciali su questioni particolari ed esprimere pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.

3. Dette relazioni speciali vengono trasmesse all'istituzione o all'ente interessati.

L'istituzione in parola dispone di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti eventuali commenti sulle osservazioni suddette.

Qualora la Corte dei conti decida di far pubblicare alcune di dette osservazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, queste sono accompagnate dalle risposte dell'istituzione o delle istituzioni interessate.

Le relazioni speciali vengono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, ciascuno dei quali decide, eventualmente di concerto con la Commissione, quale seguito darvi.

Articolo 72

1. La relazione annuale della Corte dei conti prevista all'articolo 188 C del trattato CE è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

a) entro il 15 luglio la Corte dei conti comunica alla Commissione le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Queste osservazioni devono rimanere riservate. La Commissione invia le sue risposte alla Corte dei conti entro e non oltre il 31 ottobre;

b) la relazione annuale comporta una valutazione della sana gestione finanziaria.

2. Entro e non oltre il 30 novembre, la Corte dei conti trasmette alle autorità responsabili del discharge ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno e alla Commissione la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte della Commissione e ne assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 73

Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 71, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

Articolo 74

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione sull'esecuzione finanziaria delle operazioni del FES di cui essa assicura la gestione per l'esercizio trascorso, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si sforza di prendere, al più presto, misure che consentano di rimuovere gli ostacoli a tale decisione.

2. La decisione di scarico comporta una valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione della gestione finanziaria del periodo trascorso.

3. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

4. La Commissione adotta ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni di cui alle decisioni di scarico.

5. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione presenta una relazione sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e in particolare sulle istruzioni da essa impartite ai servizi che sono incaricati della gestione del FES. Questa relazione è comunicata anche alla Corte dei conti.

6. I rendiconti finanziari e il conto di gestione di ogni esercizio, nonché la decisione di scarico, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 75

Salvo diversa indicazione, i riferimenti alle disposizioni della convenzione contenuti nel presente regolamento finanziario devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della decisione 91/482/CEE, modificata dalla decisione 96/.../CE.

Articolo 76

Il presente regolamento è applicabile agli aiuti specificati nel protocollo finanziario della convenzione. Il presente regolamento è applicabile per lo stesso periodo dell'accordo interno.

ALLEGATO

Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo interno, l'ottavo Fondo europeo di sviluppo è dotato di un importo di 13 132 milioni di ECU, di cui:

1. Un importo di 12 967 milioni di ECU, destinato agli Stati ACP, ripartito secondo le linee di credito seguenti:

a) sovvenzioni riservate al sostegno all'adeguamento strutturale;

- b) sovvenzioni riservate al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione;
 - c) sovvenzioni riservate al Sysmin;
 - d) sovvenzioni riservate agli aiuti d'urgenza;
 - e) sovvenzioni riservate agli aiuti a favore dei rifugiati;
 - f) sovvenzioni riservate alla cooperazione regionale, di cui:
 - importo riservato al finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo industriale;
 - importo riservato ai fini di cui all'allegato LXVIII della convenzione;
 - importo riservato al finanziamento di programmi regionali di sviluppo del commercio di cui all'articolo 138 della convenzione;
 - importo riservato al finanziamento del sostegno istituzionale di cui all'articolo 224, lettera m) della convenzione;
 - g) sovvenzioni riservate al finanziamento degli abboni d'interesse di cui all'articolo 235 della convenzione;
 - h) sovvenzioni riservate al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale;
 - i) capitali di rischio.
2. Un importo di 165 milioni di ECU, destinato ai PTOM, ripartito secondo le linee di bilancio seguenti:
- a) sovvenzioni riservate al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione;
 - b) sovvenzioni riservate al Sysmin;
 - c) sovvenzioni riservate agli aiuti d'urgenza;
 - d) sovvenzioni riservate agli aiuti a favore dei rifugiati;
 - e) sovvenzioni riservate alla cooperazione regionale;
 - f) sovvenzioni riservate al finanziamento degli abboni d'interesse di cui all'articolo 157 della decisione;
 - g) sovvenzioni riservate al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale, PTOM britannici;
 - h) sovvenzioni riservate al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale, PTOM francesi;
 - i) sovvenzioni riservate al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale, PTOM olandesi;
 - j) capitali di rischio.
-

AVVISO AI LETTORI

Dal 1° gennaio 1997, gli avvisi di appalti pubblici della Commissione non sono più pubblicati nella Gazzetta ufficiale (serie C), bensì esclusivamente nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale* (serie S).

Inoltre, la pubblicazione del quadro riassuntivo relativo alle gare d'appalto indette nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) sarà soppressa.

È possibile acquistare una versione su CD-ROM del *Supplemento alla Gazzetta ufficiale* presso gli uffici vendita riportati a pagina quattro della copertina.

Le informazioni contenute nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale* sono disponibili, altresì, in tempo reale (banca dati TED).

Ogni ulteriore informazione relativa alla banca dati TED potrà essere ottenuta presso le seguenti agenzie «gateway»:

Belgique/België

Credoc

Rue de la Montagne 34/
Bergstraat 34
Boite 11/Bus 11
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel: (32-2) 511 69 41
Fax: (32-2) 513 31 95
E-Mail: credoc@infoboard.be

Danmark

J. H. Schultz Information A/S

Herstedvang 10-12
DK-2620 Albertslund
Tel: (45) 43 63 23 00
Fax: (45) 43 63 19 69
E-Mail: schultz@schultz.dk
URL: www.schultz.dk

Deutschland

Outlaw Informationssysteme GmbH

Postfach 62 65
D-97012 Würzburg
Tel: (49-931) 35 31 24-0
Fax: (49-931) 35 31 24-1

Greece/Ellada

Helketec Ltd

D. Aeginitou Street 7
GR-115 28 Athens
Tel: (30-1) 723 52 14
Fax: (30-1) 729 15 28

España

Sarenet

Parque Tecnológico
Edificio 103
E-48016 Zamudio
Tel: (34-4) 420 94 70
Fax: (34-4) 420 94 65

France

FLA Consultants

27, rue de la Vistule
F-75013 Paris
Tel: (33-1) 45 82 75 75
Fax: (33-1) 45 82 46 04

Ireland

—

Italia

Cerved SpA

Via A. Staderini, 93
I-00155 Roma
Tel: (39-6) 22 77 40 10
Fax: (39-6) 22 77 40 08

Luxembourg

Infopartners SA

4, rue Jos Felten
L-1508 Luxembourg - Howald
Tel: (352-) 40 11 61
Fax: (352-) 40 11 62-331

Nederland

Samsom Bedrijfsinformatie BV

Postbus 4
2400 MA Alphen aan den Rijn
Tel: (31-172) 46 65 52
Fax: (31-172) 44 06 81

Österreich

EDV (Elektronische Datenverarbeitungs GmbH)

Altmannsdorfer Str. 154-156
A-1231 Wien
Tel: (43-1) 667 23 40
Fax: (43-1) 667 13 90

Portugal

Telepac

Rua Dr. António Loureiro Borges, 1
P-1495 Lisboa
Tel: (351-1) 790 70 00
Fax: (351-1) 790 70 43

Suomi/Finland

**TT Information Service Ltd
Espoontori B**

PL/PB 406
FIN-2770 Espoo
Tel: (358-0) 457 23 43
Fax: (358-0) 457 37 56

Sverige

Sema Group Infodata AB

Fyrverkarbacken 34-36
Box 34 101
S-100 26 Stockholm
Tel: (46-8) 738 50 00
Fax: (46-8) 695 05 24

United Kingdom

Context Electronic Publishers

Grand Union House,
20 Kentish Town Road
London NW1 9NR
Tel: (44-171) 267 8989
Fax: (44-171) 267 1133

Iceland

Skýrr

Háaleitisbraut, 9
IS-108 Reykjavík
Tel: (354-1) 69 51 00
Fax: (354-1) 69 52 51

Norge

Vestlandsforskning

Postboks 163
N-5801 Sogndal
Tel: (47-57) 67 60 00
Fax: (47-57) 67 61 90

Schweiz/Suisse/Svizzera

OSEC

Stampfenbachstraße 85
CH-8035 Zürich
365 53 22
Fax: (41-1) 365 54 11
E-Mail: urs.leimbacher@ecs.osec.inet.ch

Israel

Trendline Financial Information Ltd

12 Yad-Harutzim St.
IL-67778 Tel Aviv
Tel: (972-3) 638 82 22
Fax: (972-3) 638 82 88